

Le novità della direttiva 214/104/UE

Danno da illecito antitrust

di Diletta De Cicco

Il 26 novembre 2014, l'U.E. ha approvato la direttiva 214/104/UE il cui obiettivo è quello di rendere effettivo il risarcimento per danno da illecito antitrust, garantendo un approccio ed una tutela omogenei in tutta Europa.

Le Istituzioni lavoravano da tempo a un testo che rappresentasse un nucleo comune per la tutela degli interessi lesi da pratiche anticoncorrenziali e l'elaborazione di un corpo di norme, sia sostanziali che procedurali, è stato il frutto di numerosi confronti e compromessi.

L'esigenza nasceva dalla considerazione che la tutela della concorrenza nell'ambito del mercato unico, dovesse necessariamente passare per una protezione uniforme degli interessi coinvolti nelle varie dinamiche concorrenziali, tra cui spiccano, oltre a quelli delle imprese, anche e soprattutto quelli che fanno capo ai consumatori. A queste problematiche la Commissione ha così risposto con un testo che mira ad omogeneizzare i sistemi nazionali in materia, mirando a garantire un maggior coordinamento fra il *public* e il *private enforcement* a livello nazionale, anche allo scopo di porre fine al cosiddetto fenomeno del *forum shopping*.

In quest'ambito ci si vuole limitare a sottolineare quelle che sono le principali novità introdotte dalla direttiva 214/104/UE che dovranno essere trasposte negli ordinamenti nazionali entro il mese di dicembre 2016.

Il primo aspetto da porre in rilievo è certamente il riconoscimento del diritto alla "*full compensation*" per chiunque abbia subito un danno. Al suo interno dovranno essere calcolati sia il danno emergente che il lucro cessante, oltre al pagamento degli interessi (art. 1).

Il nuovo testo dedica poi ampio spazio al tema della divulgazione delle prove, considerato centrale poiché permetterà alle vittime di disporre dei documenti necessari per provare gli elementi costitutivi della fattispecie. A tal proposito la direttiva prevede che, su istanza di un attore, corredata da una richiesta motivata e ragionevole, il giudice nazionale possa ordinare al convenuto o ad un terzo la *disclosure* dei

documenti (art. 5), facendo riferimento al principio di proporzionalità come bilanciamento tra la tutela della riservatezza e la necessità di garantire protezione ai soggetti danneggiati.

Nell'ambito dell'accesso alle prove, maggiori limiti sono previsti nel caso in cui la *disclosure* riguardi documenti rientranti in un fascicolo di un'autorità garante nazionale; a riguardo l'art. 6 indica una vera e propria "*black list*" di documenti - dichiarazioni legate ai cosiddetti "programmi di clemenza" (*leniency*) e alle proposte di transazione (*settlement*) - dei quali non potrà mai essere richiesta la divulgazione. La *ratio* di tale scelta è da ricercare nel fatto che le procedure di *leniency* e di *settlement* sono considerate dalle Istituzioni uno strumento fondamentale del *public enforcement* e le imprese sarebbero fortemente disincentivate a farvi ricorso ed a cooperare con le autorità antitrust se i danneggiati potessero avere accesso alle dichiarazioni autoincriminanti.

L'art. 9 della direttiva è dedicato all'effetto da riconoscere alle decisioni delle autorità garanti nazionali e straniere. In quest'ambito la novità è rappresentata dal fatto che una violazione del diritto della concorrenza, constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante o da un giudice del ricorso sia ritenuta automaticamente e definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno, non potendo più essere messa in discussione; se la stessa decisione è invece adottata dagli stessi organi di un altro Stato membro, questa dovrà costituire titolo di prova *prima facie*, dovendo essere dunque valutata insieme agli altri elementi di prova.

Con riguardo ai casi di responsabilità in solido (art. 11) il legislatore invita gli Stati a provvedere affinché le imprese, che abbiano violato congiuntamente il diritto della concorrenza, siano responsabili in solido per il danno causato, con l'effetto che ciascuna di esse sarà tenuta a risarcire il danno nella sua integralità qualora il danneggiato gliene faccia richiesta. Deroghe sono tuttavia introdotte nel caso in cui sia coin-

volta una piccola o media impresa o nel caso in cui l'autore della violazione abbia partecipato a un programma di clemenza ottenendo l'immunità dalle ammende.

Negli articoli successivi (artt. 12-15) la direttiva si occupa del cosiddetto "trasferimento del sovrapprezzo", con la cui previsione il legislatore europeo ha cercato un bilanciamento tra la necessità che il risarcimento spetti effettivamente a "*chiunque*" e l'esigenza che siano evitati casi di risarcimento senza causa. In questo senso gli Stati membri sono invitati a stabilire le opportune norme procedurali affinché il danneggiante abbia la possibilità di eccepire che il sovrapprezzo (*overcharge*) derivante dalla violazione, sia stato trasferito dall'attore ad un altro soggetto (i clienti finali), tutelando in questo modo anche gli acquirenti indiretti.

L'ultimo punto particolarmente rilevante della direttiva (art. 17) è costituito dalla previsione che un cartello costituisca presunzione della sussistenza di un danno e dal tema della quantificazione del danno, in base al quale l'onere e il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione non debbano rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento.

Dai punti salienti della nuova disciplina si evince come la direttiva costituisca un passo avanti nell'applicazione del diritto della concorrenza all'interno delle normative nazionali e nel coordinamento tra i settori del *public* e *private enforcement*, nonostante molti abbiano criticato la mancata previsione di norme relative ai *collective redress* e alle *class action*; l'introduzione di tali disposizioni, che avrebbero dovuto inizialmente far parte del testo e che ora rientrano invece all'interno di una Raccomandazione, avrebbe certamente agevolato le richieste di risarcimento soprattutto da parte dei consumatori. E' tuttavia indubbio che le nuove norme permetteranno comunque una razionalizzazione dei sistemi nazionali nell'applicazione del diritto della concorrenza. A tal proposito, l'impatto della direttiva nell'ordinamento italiano avrà per alcuni aspetti una portata fortemente innovativa. A riguardo è utile rilevare come in Italia le valutazioni degli organi giudiziari siano completamente indipendenti da quelle rese dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e che dunque, grazie agli artt. 10 e 17 della direttiva, sarà molto più semplice per il danneggiato sostenere l'onere della prova.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese nell'ambito dei programmi di clemenza, invece, il diritto antitrust italiano prevede già la loro protezione ma, nell'ambito dell'accesso alle prove, non è prevista alcuna sanzione per chi non ottempererà alla richiesta di *disclosure* del giudice al quale è, comunque, riconosciuta una forte discrezionalità. La trasposizione della direttiva nel nostro ordinamento faciliterà quindi l'accesso alle prove per il danneggiato e, con la razionalizzazione del sistema del "trasferimento dei prezzi", permetterà anche agli acquirenti indiretti di sostenere in maniera più semplice l'onere della prova.

E' auspicabile che il nuovo quadro giuridico, così come introdotto dal testo della direttiva, comporti un aumento delle azioni di risarcimento per danno da illecito antitrust, soprattutto da parte dei consumatori, aumento dovuto allo sviluppo di un sistema più razionale ed effettivo per il quale bisognerà aspettare dicembre 2016.

BAR SNOOPY
Pasticceria
Gelateria
Buffet
Paninoteca
Via Fragata, 151
tel. 080.395 42 98 - Bisceglie

Diritto penale contemporaneo

Social network e reato di diffamazione

di Clarenza Binetti

Nell'era dei social network in cui ciascuno si sente libero di poter scrivere ciò che pensa e di rendere pubbliche le proprie opinioni con un semplice click non va trascurato il monito che la Corte di Cassazione lancia in merito a taluni comportamenti troppo disinvolti che strano, ma vero, integrano ipotesi di reati anche piuttosto serie.

Con la recente decisione n. 24431 dell'8 giugno 2015 la Suprema Corte conferma la sussistenza del reato di diffamazione aggravata ex art. 595 c.p.p. in capo a chi posta un commento offensivo sulla bacheca facebook.

"A siffatte conclusioni la Corte perviene richiamando, innanzitutto, la lezione di legittimità secondo cui i reati di ingiurie e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet, (cfr. a partire dalla fondamentale ed esaustiva Cass., Sez. 5, 17 novembre 2000 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126) e che tale ipotesi integrano l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (cfr. altresì sul punto, Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012)".

Il delitto di diffamazione aggravata trova il suo fondamento nella diffusione particolare del messaggio pubblicato nella bacheca facebook, avendo tale messaggio la potenziale capacità di "raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione".

La pubblicazione di un messaggio offensivo in bacheca comporta diffusione immediata ed incontrollabile dello stesso tra un gruppo di persone comunque numericamente apprezzabile e integra, senza ombra di dubbio, l'ipotesi di diffamazione aggravata di competenza del tribunale monocratico, potendo determinare anche un grave danno alla persona offesa.

Il reato di diffamazione si profila anche in assenza di specifica indicazione del nominativo della persona offesa purchè sia identificabile anche da un ristretto gruppo di persone.

Ciò premesso i più furbetti potrebbero pensare di evitare simili spiacevoli "inconvenienti penali" aprendo un profilo sotto mentite spoglie, ma la Cassazione censura anche tali comportamenti.

Coloro i quali aprono un account, usano un nickname altrui o una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di altro soggetto inconsapevole, potrebbero essere tacciati del delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p..

Dello stesso reato risponderebbe chi inserisce nel sito di una chat line a tema erotico il recapito telefonico di altra persona anche se associata ad un nickname di fantasia soprattutto se abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima persona titolare del recapito telefonico.

E' necessario però, perché il reato si configuri che la creazione dell'account falso o della casella di posta elettronica con generalità false induca in errore gli utenti della rete internet e che il soggetto le cui generalità sono utilizzate sia inconsapevole ovvero non abbia prestato alcun consenso.

Ovviamente altro aspetto importante è la finalità per la quale si agisce che deve essere quella di *arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese.*

Invero "l'art. 494 cod. pen. punisce chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. Oggetto della tutela penale è l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali; siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla

fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome".

La Suprema Corte non smette di stupire riconoscendo altresì il reato di molestia "virtuale" in capo a chi "importuna" l'utente facebook con messaggi contenenti frasi sgradevoli (es: apprezzamenti volgari o messaggi petulanti a sfondo sessuale usando pseudonimi per non farsi riconoscere) pubblicati sulla propria bacheca.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la bacheca facebook sarebbe da intendersi come luogo aperto al pubblico. Così come si legge nella sentenza del 12 settembre 2014, n. 37596: *"Di fatto, sembra innegabile che la piattaforma sociale facebook (disponibile in oltre 70 lingue, che già ad agosto del 2008 contava i suoi primi cento milioni di utenti attivi, classificata come primo servizio di rete sociale) rappresenti una sorta di agorà virtuale. Una piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni, resa possibile da un'evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone anzi di considerare".*

La Redazione de

la bilancia

Si associa al dolore che ha colpito l'amica e collega,

Responsabile di Redazione

Avvocato

Daniela Cervellera

per la perdita della cara

Mamma

Interviste ed attualità

Lo strano "mestiere" del Finanziere

di Tiziana Valeriana de Virgilio

Viaggio nella Scuola Allievi Marescialli della Guardia di Finanza tra tradizione e innovazione



Nec recisa recedit recita il motto del loro Corpo e *Consilio et Virtute* quello della loro Scuola.

Una sintesi perfetta dello spirito della Guardia di Finanza e della Scuola "Mar. Magg. M.O.V.M. Vincenzo Giudice" degli Allievi Ispettori e Sovrintendenti di L'Aquila, il cuore pulsante dell'addestramento e formazione dei giovani allievi marescialli.

Un percorso duro e lungo tre anni attende coloro i quali scelgano di intraprenderlo, ma soprattutto una prova di carattere, in cui formazione, addestramento e disciplina ferrea sono elementi fondanti di una scelta di vita, che va oltre la consecuzione di uno status sociale o di un posto di lavoro, ma presuppone la consapevolezza per i giovani che vi si accostino, di acquisire l'onore e l'onere di appartenere ad uno dei Corpi che costituiscono un pilastro portante del nostro ordinamento giuridico-militare nella lotta contro la criminalità in un'ottica multilivello e interdisciplinare.

La Scuola Allievi di L'Aquila, proprio per la sua collocazione, è nell'immaginario collettivo, accostata ai terribili giorni del sisma del 6 aprile 2009, allorché alle 3,32 del mattino lo sciame sismico che da mesi era stato rilevato sul territorio originò una tragedia umana e nazionale, che ancora oggi ha lasciato profonde ferite aperte

sul territorio.

In quella occasione proprio le squadre degli allievi della Scuola furono tra le prime ad essere inviate in soccorso della popolazione ed essa assunse il ruolo di centro di coordinamento dell'emergenza sismica, ospitando il Dipartimento della Protezione Civile e la Direzione di Controllo e Comando (DI.COMA.C) che costituì il centro operativo delle attività di prima emergenza e soccorso.

E neppure può dimenticarsi l'accoglienza che la stessa Scuola ha riservato da quei tragici giorni e sino al 2014 a moltissimi nuclei familiari privi di alloggio a causa del sisma.

Ma non solo: la fine dei giorni dell'emergenza, della risonanza pubblica e mediatica, ivi compreso il G8 - che fu ospitato proprio presso la Scuola Allievi - determinò l'inizio della difficile opera di ricostruzione che, come sempre, reca con sé il rischio di infiltrazioni criminose ed illeciti diffusi.

In tale contesto è stata ed è determinante l'opera instancabile del Comando Provinciale di L'Aquila che si è profuso nell'attività di soccorso, di tutela del patrimonio artistico danneggiato, vigilanza presso tendopoli e cantieri coinvolti nei progetti di recupero ed ovviamente di prevenzione e repressione ai tentativi di infiltrazione mafiosa, a mezzo il G.I.C.O. (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata), la Direzione Investigativa Antimafia e la locale autorità prefettizia.

Tra i punti di maggiore attenzione dell'attività svolta vi sono stati il contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, in considerazione degli ingenti finanziamenti erogati per la ricostruzione all'indomani del sisma, ma anche la lotta al lavoro sommerso e sfruttamento della manodopera.

Un'attività così imponente richiede, quindi, formazione e addestramento adeguati a svolgere tale compito ed proprio ciò che si propone da anni la Scuola Allievi, che coniuga in tale ottica tradizione dell'eccellenza addestrativa

delle nostre FF.AA. ed innovazione nelle metodologie d'insegnamento, con un'attenzione specifica al contrasto agli illeciti di natura di finanziaria, che rappresentano un costo sociale ed economico ingente per il Paese.

L'iter formativo ed addestrativo degli allievi marescialli si articola attraverso un corso biennale per l'immissione del ruolo degli ispettori vincitori di concorso pubblico, cui segue un terzo anno di "qualificazione operativa" a completamento della formazione di base acquisita nel biennio, al termine del quale si consegue anche la laurea in "Operatore giuridico di impresa", grazie ad una convenzione stipulata tra la Scuola e l'Università degli Studi di L'Aquila dal 2010.

Vi sono poi corsi di qualificazione per interni, della durata compresa tra i sei ed i tre mesi, per l'immissione nel ruolo di Ispettori e Sovrintendenti.

Il percorso istruttivo è eterogeneo, spaziando dall'insegnamento di ben 21 discipline curriculari di matrice giuridico-economica e di sette insegnamenti operativi, tra cui: tutela della spesa pubblica nazionale comunitaria, contrasto economico alla criminalità organizzata, tutela delle entrate e dei monopoli statali e del mercato dei capitali, beni e servizi, ulteriormente integrati da quattro laboratori applicativi al 3° anno, in cui si approfondiscono proiezioni e tecniche operative impiegate nei segmenti suddetti.

Particolare attenzione si pone alla tematica dei reati societari, al contrasto della criminalità economica sui mercati finanziari ed a quella organizzata di tipo mafioso che alimentano l'economia sommersa, ai reati delle imprese disciplinati dal d.lgs. 231/2001, sino alla pirateria audiovisiva, libreria ed informatica ed alla sicurezza dei prodotti.

L'insegnamento teorico si affianca all'addestramento pratico, attraverso un campo d'armi per esercitazioni esterne a fuoco per il contingente ordinario, un corso di

tecniche di polizia presso il Centro di addestramento di Orvieto ed a conclusione del triennio un periodo di tirocinio pratico di servizio di quattro settimane presso i Nuclei di Polizia Tributaria del Corpo, che ha lo scopo di accostare gradualmente gli allievi alle dinamiche operative sul territorio prima dell'assegnazione dei neo ispettori.

A conclusione del triennio di formazione, gli allievi, previo superamento di tutti gli esami curriculari e della redazione della tesi finale, conseguono il titolo di laurea suddetto per essere assegnati presso le tenenze dislocate sul territorio nazionale.

Capire le ragioni di una scelta di vita come questa non è semplice, specie per chi da "civile", finanche operatore giuridico, non conosce le dinamiche interne di un mondo spesso caratterizzato da rigide formalità di ostica comprensione al di fuori di esso, ma che rappresentano l'ossatura portante di un sistema composito di preservazione della tradizione militare ed innovazione formativa a garanzia della legalità e della lotta all'illiceità che, prima di tutto, deve diventare parte di un "movimento culturale", come diceva il giudice Paolo Borsellino.

Probabilmente la risposta più semplice e diretta al perché un giovane debba compiere oggi una scelta di vita come questa può darla solo uno di loro, che una volta mi ha detto: "Noi tutti abbiamo fatto una scelta nella consapevolezza di accettare una vita fatta di rinunzie e sacrificio al servizio uno Stato che a volte puoi sentire lontano e di cittadini che spesso non capiscono il vero senso di ciò che fai. E questo perché erroneamente si percepisce la divisa come un divisorio tra noi e loro, tra lo Stato ed il cittadino: lo Stato siamo tutti noi, ognuno coi suoi compiti e responsabilità, ma la legalità è frutto dell'impegno di ognuno. È vero questa è una scelta di vita difficile, ma l'ho fatta perché ci credo, la confermo ogni giorno e non la cambierei mai. Io non faccio il Finziere io lo sono e basta".

Giurisprudenza di legittimità

Demansionamento e retribuzione ridotta

di Claudia Krystle Di Biase

Nel diritto del lavoro, il tema delle mansioni, dei limiti e dei contenuti delle stesse ha certamente portata centrale ed è fonte e motivo di analisi ed interpretazione giurisprudenziale, soprattutto, con riferimento a fattispecie concrete per così dire patologiche, ossia nei casi in cui una delle parti del rapporto - e generalmente il lavoratore - lamenta un inadempimento rispetto all'obbligo contrattuale che incombe sul datore di lavoro.

Il dato normativo di riferimento è l'art. 2103 c.c., il cui precetto civilistico presenta una stretta correlazione con importanti principi costituzionali. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, all'art. 4, che garantisce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendono effettivo all'art. 35, co. 1, che prevede che la Repubblica tuteli il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

L'importanza di una esatta determinazione del contenuto del contratto, come deducibile dall'art. 2103 c.c., si evince anche dall'esame dell'art. 96 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che prevede esplicitamente l'obbligo per il datore di lavoro di far conoscere al lavoratore al momento dell'assunzione la categoria e la qualifica che gli sono state assegnate in relazione alle mansioni per le quali è stato assunto.

Altro principio di derivazione giurisprudenziale è quello della "effettività delle mansioni" in virtù del quale per l'individuazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore hanno rilievo le mansioni da questo effettivamente svolte in maniera stabile e continuativa. Si configura, pertanto, un illegittimo demansionamento allorché il lavoratore è adibito a mansioni il cui contenuto e la cui qualità e quantità sia inferiore rispetto a quelle già svolte.

Tale condotta datoriale integra un inadempimento contrattuale idoneo a determinare un danno patrimoniale e non in capo al lavoratore. Dal momento, infatti, che anche la professionalità risulta essere modo di esplicazione della propria personalità, l'obbligh-

go del datore di lavoro è quello di preservarla e, possibilmente, contribuire alla progressione della stessa.

In tal senso la sentenza n. 4301/2013 della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, che ha ritenuto legittima l'adibizione per esigenze di servizio a mansioni inferiori del dipendente, se viene assicurato in modo prevalente e assorbente l'espletamento delle mansioni ordinarie e se ci sia anche il suo consenso finalizzato ad evitare il licenziamento o la Cassa integrazione, quale condizione prevista in una situazione di grave crisi aziendale.

Principio acquisito dell'ordinamento è che la violazione dell'art. 2103 c.c. e pertanto la lesione di tale diritto comporta l'integrale risarcibilità del danno.

In merito al danno patrimoniale, una volta raggiunta la prova del danno, consistente non solo nell'attività illecita ma anche nell'oggettiva consistenza del pregiudizio che da essa derivi, la liquidazione dello stesso avviene in via equitativa ex art. 1226 c.c., con riferimento alla retribuzione percepita, quale parametro oggettivo per la determinazione del danno, unitamente alla durata della dequalificazione, anzianità del dipendente e livello professionale conseguito.

Per quel che concerne poi il danno non patrimoniale, la questione rinvia il proprio fondamento nell'art. 2087 c.c. che tutela l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, nonché negli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 41 Cost. nelle ipotesi di lesione di diritti e interessi della persona del lavoratore costituzionalmente tutelati.

L'illegittimo demansionamento potrebbe, in alcuni casi, trasmodare nel *mobbing*, quando si verificano un complesso di comportamenti mirati all'estromissione di un lavoratore dal ciclo produttivo dell'azienda con pratiche vessatorie poste in essere sistematicamente in ambiente lavorativo. Nel complesso delle pratiche volutamente vessatorie, il demansionamento costituisce, pertanto, solo uno dei possibili comportamenti che contribuiscono a determinare il complessivo fenomeno del *mobbing*.

La disciplina sul demansionamento ha avuto un iter lungo e travagliato.

Con l'entrata in vigore del Jobs Act, infatti, sono stati modificati diversi punti dello Statuto dei lavoratori e di conseguenza, anche di ciò che concerne le mansioni del lavoratore: il Jobs Act riscrive, cioè, l'art. 2103 del codice civile.

Quella che era la mobilità orizzontale (mansioni equivalenti e parità di retribuzione) adesso diventa "stesso livello di inquadramento", non si tutela più quindi l'equivalenza delle mansioni che rappresentava la professionalità acquisita.

Il demansionamento diventa possibile in caso di generica "modifica degli assetti organizzativi aziendali", ma altre ipotesi possono essere previste dai contratti collettivi, anche aziendali.

In teoria il trattamento retributivo dovrebbe essere salvaguardato "fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa".

Inoltre possono essere fatti accordi con revisione di mansioni e retribuzione inferiore non solo per salvaguardare l'occupazione, ma anche per la "acquisizione di una diversa professionalità" o per "il miglioramento delle condizioni di vita".

Anche con molta fantasia è difficile immaginare come un lavoratore possa desiderare fare un simile accordo per acquisire una diversa professionalità inferiore alla propria. E sarebbe anche bello capire cosa si intenda per migliori condizioni di vita; l'espressione sembra volersi riferire all'annoso problema della conciliazione vita - lavoro, e desta preoccupazione.

La necessità personale di conciliare esigenze familiari/private e responsabilità lavorative potrebbe quindi essere risolta con

un demansionamento?

Per fare un esempio decisamente comune, una donna che rientra dalla maternità e che per un periodo potrebbe avere più necessità di assentarsi dal lavoro, potrebbe essere privata di eventuali ruoli di responsabilità (e relativa retribuzione) per consentirle di assentarsi "più serenamente"?

Ma il miglioramento delle condizioni di vita potrebbe anche riferirsi al clima aziendale, possiamo quindi immaginare un futuro in cui a fronte di una critica su condizioni di lavoro proibitive nel proprio reparto o ufficio il lavoratore si senta rispondere che se vuole può firmare un accordo per essere demansionato e spostato altrove?

Come sappiamo il Jobs Act ha riscritto anche l'art. 18, modificando la tutela reale contro il licenziamento. Sembra quindi di tornare alla situazione precedente allo Statuto, una situazione in cui la professionalità è poco e mal tutelata da limiti non stringenti allo *jus variandi*, limiti che diventano ancora più inutili se inseriti in un contesto in cui non si è tutelati adeguatamente dal licenziamento.

Il giuslavorista U. Romagnoli ci suggerisce semplicemente che "*perduta la rappresentanza politica, il popolo degli uomini col colletto blu e le mani callose dispone soltanto di una rappresentanza sindacale rissosa - e ciò significa che non ha più il potere di prima*".

Alla fine il cerchio si chiude.

Il problema è quello della rappresentanza politica dei lavoratori, una rappresentanza da ricostruire urgentemente, anche attraverso il confronto con la rappresentanza sindacale - con i suoi meriti e limiti - prima che sia davvero troppo tardi.

petpaolo@tiscalinet.it



**porte • finestre legno
e legno/alluminio**

P. & P. di Paolo Petrafesa
Via Amsterdam, 12
70052 Bisceglie [Ba] Italy
Tel. e Fax 080.3993050

Part. I.V.A.: 05283940723
Cod. Fisc.: PTR PLA 64T23 A669D

Ordine degli Avvocati di Trani



ORDINE AVVOCATI TRANI ELEZIONE CONSIGLIO (2015 - 2018)

Elenco dei Colleghi eletti appartenenti alla "Lista delle Associazioni"

1	BERTOLINO TULLIO	880
2	BALDUCCI ALDO	855
3	MALCANGI MARIO	844
4	DE TULLIO DONATO	792
5	CICCARELLI GRAZIANO	787
6	MARCHIO GIOVANNI	763
7	MUSCI MICHELE	760
8	NASCA PAOLA	755
9	DI GIOIA MAURANTONIO	751
10	PALMIERI SABINO	746
11	PALMIERI CHERUBINA	737
12	VITTI SAVINA	735
13	CAROBELLO PATRIZIA	734
14	MASSARO LUCIA	726
15	CARPENTIERE LUIGI	723
16	LIMONGELLI GIUSEPPE	718
17	CAPUTO ANNAMARIA	715
18	GESMUNDO VALENTINA	708
19	GRIMALDI PIER PAOLO	699
20	GUARINO GIULIO	692
21	CANTATORE ROCCO	683



Nel riquadro la missiva inviata il 21 luglio u.s. dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani

Illustrissimo Signor
Presidente del Tribunale di Trani
Dott. Filippo Bortone

e p.c. Al Consiglio Superiore della Magistratura
Al Presidente della Corte di Appello Bari
Al Procuratore della Repubblica Trani
Ai Sindaci dei Comuni di Trani e Molfetta
Al Vicepresidente del C.N.F.

Illustrissimo Signor Presidente,

facendo seguito alla Sua nota prot. 1750.U del 21/07/2015 e verificato che nella stessa appare evidente la difficoltà in cui versa codesta Presidenza in relazione al trasporto dei fascicoli definiti urgenti da Molfetta a Trani, stante "l'unica autovettura di servizio in dotazione a questo Tribunale", si dichiara sin d'ora la disponibilità dei componenti del Consiglio dell'Ordine a realizzare il suddetto trasporto dei fascicoli urgenti dall'ex Sede Distaccata di Molfetta alla sede del Tribunale di Trani anche con mezzi propri.

Ciò, evidentemente, al fine di consentire la più rapida ed immediata ripresa dell'attività processuale, presso la sede centrale, degli incartamenti innanzi indicati.

Cordiali saluti.

Avv. Tullio Bertolino
Tullio Bertolino



Nella foto il prof. avv. Gaetano Veneto alla cerimonia della "TOGA D'ORO" tenutasi il giorno 9 luglio 2015 alle ore 17,00 presso l'Aula Magna della Corte di Appello di Bari

— continua dalla prima pagina



Nella foto il prof. Gaetano Veneto

Così si esprimeva Abramo Lincoln: «È possibile prendere in giro una volta molte persone, tante volte una persona, ma mai sempre tutte le persone».

È uno degli insegnamenti e delle espressioni della parte migliore della democrazia statunitense, quella che ancora resiste al tempo e agli stessi errori di quel Paese, anche di recente.

Operata questa premessa è ora di giustificare il titolo di questo Editoriale, espressamente dedicato ad una brevissima, fulminante ed insieme piena di contenuti, poesia di Giuseppe Ungaretti.

Il carne è intitolato "Soldati". Scritto al fronte della Prima Guerra Mondiale, verso la sua conclusione, nel luglio 1918, chiude il periodo dallo stesso Poeta chiamato "Allegria" e viene inviato ai suoi cari dal fronte, nel bosco di Courton, per esprimere, nel contenuto e nel dolente ritmo metrico perplesso e discontinuo, tutta la precarietà connessa ad un'esistenza che è presaga di una dolorosa ed inevitabile fine.

Il carne così suona:

**"Si sta
come d'autunno
sugli alberi
le foglie"**

Sembra di sentire ed insieme di vedere, con preoccupazione, trasfigurata la caduta inarrestabile dei diritti, tutti quelli acquisiti nella vita del "diritto del lavoro", nel nostro caso partendo dalla

caducità della pensione rispettosa del dettato costituzionale.

Ma questa incertezza - diversamente che nell'espressione dei sentimenti al fronte di un fante deluso da una guerra che tanta morte e dolore - seminò, tradendo aspettative e sogni, può ben essere fermata proprio con l'impegno che Ungaretti mostrò allora, collocando la sua Opera nel contesto denominato appunto "Allegria", cioè voglia di proseguire, alla fine di una carneficina di vite e speranze travolte dalla feroce guerra, il percorso di vita, rinnovando dopo il momentaneo tramonto autunnale delle foglie, l'evolversi della vita attraverso la nuova primavera dei diritti.

Le proposte.

Se alla caducità di alcuni diritti, dopo il temporaneo passaggio meramente stagionale dell'inverno, vuol farsi seguire una ripresa di nuovi diritti con una fertile e fiorente nuova stagione di questi ultimi, i diritti appunto, bisognerà tornare ad un impegno collettivo che renda concrete le "Possibilità economiche per i nostri nipoti", come John Maynard Keynes nel



1930 intitolava un Saggio presentato in una conferenza agli studenti del Winchester College e poi a quelli di Cambridge.

In questa conferenza, nota a pochi e poi letta da pochissimi, Keynes sintetizzava alcuni grandi concetti posti a base della sua teoria dello sviluppo economico, basato su un intreccio virtuoso tra iniziativa economica privata ed intervento di coordinamento e guida da parte dello Stato a tutela e sviluppo dei grandi diritti sociali, per una sempre maggior uguaglianza tra gli uomini a garanzia della democrazia.

Molti anni dopo, nel 2009, Guido Rossi, grande economista, giurista, editorialista, ha riproposto questo saggio facendolo seguire da una sua lettura, insieme critica ed entusiastica, cambiando però amaramente lo stesso titolo, apponendo alla fine un punto interrogativo: "Possibilità economica per i nostri nipoti?".

Per Rossi il mondo di Keynes era più piccolo del nostro, più controllabile e più prevedibile nel render concrete le utopie.

Tuttavia l'unico risultato che si è ottenuto, sempre per Rossi, è di rendere quel mondo più grande e più instabile, con le notorie preoccupazioni e paure di un futuro incerto e senza grandi valori di riferimento.

Però ... "da molti punti di vista (quel mondo è) meno limitato, più aperto alla comunicazione, ad esempio, e al cambiamento. In ogni caso, questa apertura sembra oggi l'unica possibilità economica che i nostri nipoti, essendo capaci, avranno modo di sfruttare".

Così concludeva Rossi e a queste conclusioni chi scrive si associa impegnandosi e chiedendo di impegnarsi, quando se ne hanno le capacità, per contribuire a modificare e migliorare questo incerto ed oscuro mondo, rendendolo più certo ed equo.

Scrivi a:

la bilancia

info@csddl.it

Gli articoli inviati di carattere giuridico saranno pubblicati previa approvazione del Direttore Scientifico

 **la bilancia**

Periodico di cultura e attualità forense
Rivista scientifica trimestrale

Anno X n. 2 Nuova serie
20 luglio 2015

ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

Caporedattore
Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Piero, Valerio A. Belsito

Con il patrocinio dell'
ORDINE AVVOCATI TRANI
e la collaborazione della
ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE



e-mail: info@csddl.it

stampato da

Tipografia Marchese - Bisceglie

Associazione Culturale **la bilancia**

Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani
il 09/10/2006 n. 14/06

www.csddl.it

Centro Studi diritto 
dei lavori

ricerca & formazione



CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI AVVOCATO 2015

**Direttore Scientifico
Prof. Gaetano VENETO**

**Coordinatore
Avv. Antonio BELSITO**

Il corso intensivo si articola in 24 lezioni frontali che si terranno nei mesi da settembre a dicembre 2015.

Sono altresì previste 18 prove pratiche in aula aventi ad oggetto le questioni giurisprudenziali e gli istituti processuali ritenuti più rilevanti nonché indispensabili al superamento della prova di abilitazione. Gli elaborati saranno poi valutati dal docente proponente il quale, oltre a fornire al una scheda valutativa dettagliata per ogni singolo lavoro svolto, procederà all'analisi degli stessi in aula al fine di stimolare il confronto e le capacità di analisi dei corsisti.

Le lezioni teoriche verteranno sia su tecniche redazionali di atti e pareri, preparando il candidato alla lettura analitica della traccia, all'utilizzo corretto dei codici ed alle modalità di stesura dell'elaborato, sia sull'analisi delle più recenti novità giurisprudenziali e normative, attraverso la trattazione dei principali istituti.

Le esercitazioni in aula si terranno settimanalmente sin dall'inizio del corso consentendo a corsisti e docente di valutare ed individuare elementi di criticità ed aree di miglioramento su cui intervenire.

Il corso intensivo rappresenta un valido strumento per il superamento della prova di abilitazione ed un efficace mezzo di preparazione per affrontare la vita professionale, a tal fine trova i suoi punti di forza nello studio dei principali istituti, nell'analisi delle sentenze maggiormente rilevanti e nell'acquisizione di una tecnica di lavoro corretta ed agevole.